

## PRIMO PIANO

### Nel 2020 meno morti sulle strade

Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire sul calcolo complessivo degli incidenti stradali in Italia. È quanto emerge dal rapporto realizzato da Aci e Istat sugli incidenti stradali nel 2020, pubblicato ieri. Lo studio rivela che lo scorso anno i morti sulle strade italiane sono stati 2.395 (in calo del 24,5%), mentre i feriti sono stati complessivamente 159.24 (-34%). Gli incidenti sono stati 118.298, in drastica diminuzione rispetto al 2019 (-31,3%). Anche i feriti gravi risultano in forte diminuzione rispetto al 2019: ne sono stati registrati 14.102, con un calo del 20%, più contenuto quindi rispetto a quelli delle vittime e dei feriti nel complesso.

Secondo lo studio il rapporto tra feriti gravi e decessi si attesta a 5,9, di poco superiore ai valori medi registrati nel quinquennio precedente, nell'era pre-Covid. Nel complesso il numero delle vittime si è ridotto per tutti gli utenti della strada. Per gli occupanti di mezzi pesanti (117; -14,6%), motociclisti (586; -16%) e pedoni (409; -23,4%) si registrano i cali più contenuti. Tra gli altri utenti, le vittime su autovetture diminuiscono del 27,9% (1.018), quelle su ciclomotori del 33% (59), i ciclisti registrano, infine, una variazione pari a -30,4% (176). Per leggere la news completa, clicca qui.

**Beniamino Musto**

## NORMATIVA

### MedMal e Covid-19: prospettive del contenzioso risarcitorio

**Si sono già manifestati i primi casi di richieste di risarcimento alle strutture sanitarie per eventi di responsabilità medica legati alla pandemia. Lo scudo legale approvato con il dl 44/21 unitamente all'articolo 3 della Costituzione dovrebbero essere sufficienti per dissuadere i tentativi non realmente fondati**

Si è detto e scritto molto sulla opportunità di mitigare il regime della responsabilità medica nel contesto pandemico. Sul versante penale, com'è noto, il legislatore è già intervenuto approvando i due scudi previsti dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legge 44/2021. Il primo ha escluso la responsabilità dell'operatore che abbia somministrato un vaccino in conformità al provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle indicazioni ministeriali vigenti. Il secondo, introdotto in sede di conversione, ha limitato la punibilità delle condotte sanitarie "che trovano causa nella situazione di emergenza" ai soli casi di colpa grave.

Ma queste norme protettive, pur salutate con favore (non soltanto dalla classe medica), non risolvono i dilemmi interpretativi che già vanno delineandosi in tema di lesioni o decessi legati, più o meno direttamente, al Covid-19.

#### UN COSTO MEDIO DI 127MILA EURO

L'edizione appena divulgata da **Marsh** del proprio Report MedMal, che ogni anno fornisce un suggestivo spaccato della sinistrosità nel comparto salute, ha dedicato uno specifico focus all'argomento. Nonostante sia comprensibilmente difficile raccogliere ed elaborare dati relativi a un fenomeno tutto sommato recente, si possono rinvenire spunti di sicuro interesse: ad esempio, il fatto che le strutture pubbliche del (pur esiguo) campione analizzato abbiano già ricevuto ciascuna, in media, più di 16 richieste di risarcimento danni correlati a infezione da Sars-CoV-2; che la maggior parte delle denunce riguardino casi di decesso, piuttosto che di lesioni; che sia di quasi 127mila euro il costo medio, solo annotato a riserva, beninteso, di ogni sinistro.

(continua a pag. 2)



**INSURANCE REVIEW  
È SU FACEBOOK**

Segui la nostra pagina



INSURANCE  
REVIEW

(continua da pag. 1)

Si stanno dunque progressivamente concretizzando i rischi, da tempo e da più parti ventilati, di un profluvio di vertenze tese a rivendicare una pretesa responsabilità civile delle strutture e degli operatori sanitari, vuoi per il contagio infettivo avvenuto in ambito nosocomiale di un paziente ammesso con tampone negativo, vuoi per il trattamento inadeguato o intempestivo di un paziente ricoverato per le complicanze del Covid-19 contratto fuori dall'ospedale, vuoi infine per le problematiche organizzative dovute allo stato di emergenza che abbiano comportato disfunzioni nella gestione di un paziente affetto da altra patologia.

### IL PESO DELLA ECCEZIONALITÀ DEL CONTESTO

Da quali regole sarà disciplinato questo contenzioso? Naturalmente dalla disciplina generale della responsabilità per fatto illecito e dalle disposizioni in materia di responsabilità professionale sanitaria contenute nella legge 24/2017. Che andranno però applicate tenendo in debita considerazione i connotati inediti e del tutto peculiari assunti dall'evento pandemico.

Se è vero che i presupposti della responsabilità civile medica restano sempre gli stessi (la condotta colpevole, il danno, e il nesso causale tra loro), è altrettanto chiaro che, nel rispetto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza ricavabili dall'articolo 3 Costituzione, essi debbano essere calati nel contesto, straordinario quanto drammatico, dell'emergenza epidemiologica che il Servizio sanitario nazionale si è trovato ad affrontare.

Contesto ben descritto dal secondo comma dell'art. 3-bis dl 44/2021, che condivisibilmente richiama le limitate conoscenze scientifiche sulla patologia e sulle terapie appropriate, la scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili, anche in relazione al numero dei casi da trattare, nonché il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale impiegato spesso in ambiti disciplinari estranei alla propria specializzazione.

È evidente, allora, che questa disposizione, seppur dettata per delimitare i confini tra colpa grave e colpa lieve in sede penale, riveli una valenza ermeneutica di più ampio respiro, perché contiene parametri oggettivi che si prestano a essere utilizzati anche in sede civile, per la valutazione a fini risarcitori delle condotte sanitarie avvenute in pandemia.

### RIMANGONO VIVI I CASI DI DOLO O COLPA GRAVE

Per il singolo operatore sanitario, a dire il vero, soccorre anche il disposto dell'art. 2236 del codice civile, che limita la responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave, quando si tratti di risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà. La norma tuttavia, per come è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza, riguarda il solo caso di imperizia (non di imprudenza o negligenza) e, soprattutto, non si applica alle strutture sanitarie, ma soltanto al personale.

Ad ogni modo, qualsiasi addebito di colpa presuppone che fosse esigibile, nel caso concreto, una condotta medica diversa da quella che, nella prospettazione dei richiedenti, avrebbe generato un danno per il paziente. Si tratta, quindi, di capire se la pretesa di un diverso comportamento sia compatibile con i fattori evidenziati, per l'appunto, dall'art. 3-bis dl 44/2021 e, in definitiva, con l'incontestabile eccezionalità dell'emergenza sanitaria.

Se così è, anche nel giudizio di responsabilità civile dovrà giocoforza prevalere un approccio rigoroso e garantista rispetto alle vicende cliniche correlate al Covid-19, con la conseguenza di vedere generalmente escluso il riconoscimento di un impegno di responsabilità, salva naturalmente l'eccezione di sporadiche e straordinarie ipotesi di grossolana *malpractice*.

Perciò il problema della responsabilità civile di strutture e operatori sanitari impegnati a contrastare il virus è verosimilmente destinato ad autolimitarsi, e le ricadute economiche in termini risarcitori saranno molto meno gravose di quello che si paventa.

### MEGLIO UNO SCUDO IN PIÙ PER IL CIVILE

Dunque non rendono un buon servizio quei professionisti (legali o paralegali) che continuano a incoraggiare la proposizione di azioni giudiziarie per danni a vario titolo associati alla pandemia, le quali non hanno ragionevoli chance di esito favorevole. Ciò non toglie che un intervento legislativo per introdurre uno scudo civile, sulla falsariga di quelli già varati in ambito penale, possa comunque reputarsi opportuno. Non tanto al fine di contenere l'entità dei risarcimenti, che, come detto, si limiterà da sé, grazie al prudente apprezzamento della magistratura. Ma soprattutto per scongiurare il rischio di un sovraccollamento processuale di cause seriali, probabilmente destinate all'insuccesso, ma in grado di appesantire il nostro sistema giudiziario già sufficientemente provato dal contenzioso ordinario e da un arretrato notoriamente bisognevole di smaltimento.



## RICERCHE

# Lavoro, non solo smart working durante la pandemia

**Grande richiesta di posizioni tech e ritorno del desiderio di stabilità garantito dalle grandi aziende. Sono queste le tendenze osservate nell'ultimo anno e mezzo dalla società di recruiting Oliver James**

Secondo una ricerca di **Oliver James**, che si definisce una società di recruiting "di nuova generazione che ha sviluppato un approccio alla ricerca del personale che mette al centro persone e dati", nei primi sei mesi del 2021 sono emersi tre trend dominanti nel mondo del lavoro "in totale rottura con il pre-pandemia". In primis, un aumento delle assunzioni interamente da remoto (+40%), in secondo luogo un grande incremento di posizioni tech nei grandi gruppi industriali, ma anche in aziende di medie dimensioni; e poi una ritrovata attrattività delle aziende multinazionali e di consulenza.

Non solo smart working, quindi, che secondo la società è "la punta dell'iceberg". Per **Pietro Novelli**, country manager per l'Italia di Oliver James, "le aziende italiane sono pronte potenzialmente per assumere talenti in qualsiasi parte del mondo, una volta superato anche l'ostacolo linguistico". Le aziende digitali sono ovviamente le più pronte al cambiamento, ma anche quelle tradizionali si stanno adattando velocemente pur di restare competitive: "abbiamo casi di clienti, prevalentemente aziende tecnologiche – ha spiegato Novelli

– che sono passati dal 10% al 90% di dipendenti da remoto in un biennio. Non è solo un trend, ma un'inversione di tendenza che può avere impatti che coinvolgono le città e le economie".

Nei primi sei mesi del 2021, secondo Oliver James, i gruppi industriali e manifatturieri tradizionali stanno diventando aziende tech: la società ha gestito circa 250 posizioni in ambito tech dall'inizio dell'anno, cioè +35% rispetto allo stesso periodo del 2020. Dall'edile al navale, i piani industriali dei grandi gruppi prevedono "processi di trasformazione digitale significativi e di lungo periodo", ha aggiunto Novelli.

Infine, se da una parte le start up rimangono attrattive per i talenti digitali e tecnologici, la pandemia ha riportato in auge il valore della stabilità offerta dalle aziende più grandi: "ma la tendenza – conclude Novelli – sembra già pronta a invertirsi di nuovo una volta superato completamente il periodo pandemico".

**Fabrizio Aurilia**



In collaborazione con:



## SONDAGGIO: Distribuzione Assicurativa 2021

*Il sondaggio è dedicato ad Agenti e Collaboratori - sezioni A ed E del RUI*

# "PUNTI DI FORZA E DISTINTIVITÀ DELLA RETE AGENZIALE IN UN MONDO IN CAMBIAMENTO"

Per partecipare  
al sondaggio

[CLICCA QUI](#)

oppure utilizza  
il qr code



### Insurance Daily

**Direttore responsabile:** Maria Rosa Alaggio [alaggio@insuranceconnect.it](mailto:alaggio@insuranceconnect.it)

**Editore e Redazione:** Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

**T:** 02.36768000 **E-mail:** [redazione@insuranceconnect.it](mailto:redazione@insuranceconnect.it)

Per inserzioni pubblicitarie contattare [info@insuranceconnect.it](mailto:info@insuranceconnect.it)

Supplemento al 23 luglio di [www.insurancetrade.it](http://www.insurancetrade.it) – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577

## INSURANCE CONNECT TV

### CrM e privacy: perché occorre fare attenzione



Avere a che fare con l'utilizzo di un sistema di **Customer relationship management** comporta degli aspetti importanti da tenere bene in considerazione nella tutela dei dati, sia sull'utilizzo e sulla loro conservazione, sia per quanto riguarda la profilazione dei clienti già esistenti.

**GUARDA LA VIDEO INTERVISTA  
SU [WWW.INSURANCECONNECT.TV](http://WWW.INSURANCECONNECT.TV)**

